Diletta CALÒ

Schemi di DIRITTO COMMERCIALE

VIII edizione
2022

Neldiritto Editore

CAPITOLO XII

LA SOCIETÀ SEMPLICE

Sommario | **1.** Nozione. - **1.1.** Caratteri della società semplice. - **2.** Lo *status* di socio. - **2.1.** Rapporti tra i soci: obblighi e diritti. - **2.2.** Amministrazione. - **2.3.** Rappresentanza. - **2.4.** Responsabilità per obbligazioni sociali. - **2.5.** I creditori particolari dei soci. - **2.6.** Scioglimento della società. - **2.7.** Procedimento di liquidazione. - **2.8.** Estinzione della società. - **2.9.** Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. - **2.10.** Cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

1. NOZIONE.

È la società di persone che può avere ad oggetto esclusivamente una attività non commerciale.
La società semplice costituisce l'archetipo normativo delle società di persone: la disciplina per essa dettata è applicabile, in linea di principio, anche alla società in nome collettivo e a quella in accomandita semplice, come previsto dagli artt. 2293 e 2315 c.c.

• 1.1. Caratteri della società semplice.

Caratteristiche:

- Il contratto costitutivo può essere concluso per **fatti concludenti.**
- Il contratto **non è soggetto a forme particolari** (art. 2251 c.c.).
- La **forma scritta** è richiesta soltanto quando si conferisce in proprietà o in godimento per un tempo eccedente i nove anni un bene immobile.
- La forma scritta serve per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, al solo fine di pubblicità legale con efficacia dichiarativa.
- Per le **modificazioni del contratto sociale** è richiesta **l'unanimità**, salvo che sia diversamente disposto.

2. LO *STATUS* DI SOCIO.

• 2.1. Rapporti tra i soci: obblighi e diritti.

- Il socio della società semplice ha **l'obbligo di eseguire i conferimenti**, per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253 c.c.).

Obblighi e diritti del socio:

- Se i conferimenti non sono stati determinati nel contratto sociale, si presumono divisi tra i soci in **parti uguali**.
- il conferimento può essere costituito anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società – **c.d. socio d'opera.**
- I beni sociali devono essere utilizzati per gli **scopi sociali** e non possono essere utilizzati dai soci per scopi diversi, salvo che non vi sia il consenso degli altri soci.
- I soci devono **sopportare le perdite** della società: per le obbligazioni sociali risponde, non solo la società con il suo patrimonio, ma anche personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
- Hanno diritto alla **partecipazione degli utili.**
- La partecipazione alle perdite e agli utili non deve necessariamente essere proporzionale ai conferimenti: l'autonomia privata, sotto tale profilo, è massima, con l'unico limite del **divieto di patto leonino:** l'art. 2265 c.c. sancisce la nullità del patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Tale divieto opera per tutte le società lucrative.
- Se non sono amministratori, hanno diritto di controllo sullo svolgimento dell'attività societaria.
- Hanno diritto alla **liquidazione della quota** in caso di scioglimento della società.

• 2.2. Amministrazione.

Caratteristiche dell'attività di gestione:

- I soci hanno **diritto di partecipare alla gestione sociale.**
- Il **potere di amministrazione** è conferito a tutti i soci illimitatamente responsabili, salva diversa pattuizione.
- L'amministrazione **spetta a tutti i soci disgiuntamente**, se non è disposto diversamente dal contratto sociale
- Gli altri soci amministratori che non hanno adottato l'atto hanno il **potere di opposizione,** da esercitarsi prima che l'operazione sia compiuta (art. 2257 c.c.).
- **L'amministrazione congiunta** deve essere pattuita tra le parti e ciascun atto richiede il consenso di tutti i soci, salvo che non sia convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza (da determinarsi per quote). Possono essere adottati atti urgenti per evitare un danno alla società.
- La **nomina degli amministratori è effettuata nel contratto sociale** o in atto separato; può essere stabilito di affidare l'amministrazione solo ad alcuni dei soci.

- **La revoca** degli amministratori nominati con il contratto sociale implica la modifica dell'atto costitutivo, che richiede pertanto il consenso di tutti i soci, salva diversa pattuizione; è altresì richiesta una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.
- Poiché l'art. 2260, comma 1, dispone che "*i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati falle norme sul mandato*" l'orientamento maggioritario di dottrina e giurisprudenza ritiene che, in applicazione dell'art. 1709 c.c. (presunzione di onerosità del mandato) i soci amministratori **hanno diritto al compenso** per il loro ufficio, sia se nominati nel contratto sociale, sia se nominati per atto separato. Tale compenso può anche consistere in una più elevata partecipazione agli utili.

• 2.3. Rappresentanza.

La rappresentanza della società semplice:

- Implica il **potere di agire** nei confronti dei terzi in nome e per conto della società, dando luogo all'acquisto di diritti e assunzione di obbligazioni da parte della stessa (potere di firma).
- Se non diversamente disposto dal contratto sociale, **compete a ciascun socio amministratore** e si estende a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale.
- **Nel caso di amministrazione disgiunta** ogni socio può decidere di compiere operazioni sociali in nome e per conto della società (firma disgiunta).
- Nell'amministrazione congiunta, tutti i soci devono partecipare alla stipula degli atti, salva diversa regolamentazione statutaria.
- La **rappresentanza processuale** è la rappresentanza in giudizio della società in persona dei soci rappresentanti, per cui la società può agire in giudizio o essere convenuta in giudizio.

• 2.4. Responsabilità per obbligazioni sociali.

Quanto al regime di responsabilità per le obbligazioni sociali:

- La società risponde con il **proprio patrimonio.**
- Alla responsabilità sociale si aggiunge la **responsabilità solidale e illimitata** dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, degli altri soci (art. 2267 c.c.).
- La **responsabilità dei soci è sussidiaria**: è necessaria la preventiva escussione del patrimonio della società, prima di aggredire il patrimonio dei soci.

- Se il creditore aggredisce il patrimonio del socio, questi potrà invocare il ***beneficium excussionis***, indicando i beni della società sui quali il creditore possa **agevolmente soddisfarsi**.
- La **responsabilità dei soci è solidale**, poiché il creditore può agire per l'intero nei confronti di un singolo socio.
- La responsabilità illimitata e solidale può essere **esclusa o limitata da apposito accordo** tra i soci, limitandola solo ad alcuni di essi (come i soci dotati del potere di rappresentanza), purchè sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
- Il **socio uscente** continua a rispondere delle obbligazioni sociali sorte prima dello scioglimento del rapporto sociale; per quelle successive è liberato se lo scioglimento è portato a idonea conoscenza dei terzi.
- Il **nuovo socio** risponde con gli altri soci delle obbigazioni sociali sorte anteriormente all'acquisto della qualità di socio.

• 2.5. I creditori particolari dei soci.

Quanto alla posizione dei creditori particolari dei singoli soci:

- I creditori particolari dei soci **non possono aggredire il patrimonio sociale** per la soddisfazione del proprio credito.
- Il creditore particolare finchè dura la società **può far valere i suoi diritti** sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo in sede di liquidazione (art. 2270 c.c.).
- Il creditore può chiedere in ogni tempo la **liquidazione della quota del socio debitore**, provando che i beni di questi sono insufficienti a soddisfare il suo credito.
- La liquidazione deve avvenire **entro tre mesi** dalla domanda, salvo scioglimento anticipato della società.
- La richiesta di liquidazione opera come causa di esclusione di diritto del socio.

• 2.6. Scioglimento della società.

La società si scioglie:

- Per il **decorso del termine** fissato nell'atto costitutivo, salvi casi di proroga anche tacita.
- Per il **conseguimento dell'oggetto sociale** o **impossibilità sopravvenuta** di conseguirlo.
- Per **volontà di tutti i soci**, salvo scioglimento deliberato a maggioranza, se previsto dal contratto sociale.
- Quando **viene a mancare la pluralità di soci**, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.
- Per le altre cause previste dal contratto sociale.

• 2.7. Procedimento di liquidazione.

Alla causa di scioglimento segue il procedimento di liquidazione:

- La liquidazione mira alla **conversione in denaro** del patrimonio sociale, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione dell'eventuale attivo residuo tra i soci.
- I **poteri degli amministratori sono limitati al compimento di atti urgenti**; gli atti compiuti in violazione di tale divieto, sono imputabili agli amministratori e non alla società (art. 2274 c.c.).
- I **liquidatori**, che subentrano agli amministratori, sono nominati all'unanimità, se non previsto diversamente dal contratto sociale.
- La **revoca del liquidatore** può essere disposta solo col consenso di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa, su domanda di uno o più soci.
- Gli amministratori e i liquidatori devono **redigere l'inventario** (bilancio di apertura della liquidazione) da cui risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
- I liquidatori assumono la gestione della società; obblighi e responsabilità dei medesimi sono stabiliti dalle norme sull'amministrazione.
- I liquidatori **hanno il potere di compiere gli atti necessari** per la liquidazione e la **rappresentanza processuale** della medesima.
- **Non possono intraprendere nuove operazioni,** delle quali sono personalmente e solidalmente responsabili.
- Soddisfatti interamente i creditori sociali, possono essere restituiti ai soci i beni da essi conferiti in godimento e viene ripartito l'eventuale attivo patrimoniale residuo, con rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione alla partecipazione di ciascuno agli utili.

• 2.8. Estinzione della società.

Concluso il procedimento di liquidazione, la società si estingue. Questione dibattuta è quella relativa valenza della cancellazione dal registro delle imprese.

➘ DOMANDE

• Quando la società può dirsi estinta?

Ci si chiede quando, dopo la procedura di liquidazione, la società possa dirsi definitivamente estinta e in particolare, se la cancellazione dal registro delle imprese sia condizione necessaria e sufficiente per l'estinzione della società.
La norma dell'art. 2312 c.c., in tema di cancellazione delle società in nome collettivo, dal registro